

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO *INTERNET*
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 2654/2018
EMESSA DALLA SEZIONE I *BIS* DEL TAR LAZIO
NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G. N. 11317/2017**

* * * *

I sottoscritti avvocati Giorgio Carta (C.F. CRTGRG70H15B354W) e Roberto Patrizi (PTRRRT85P18A132Z), rappresentanti e difensori del signor Gianluca LOI, nato a Cagliari il 16 luglio 1986 ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Carta, in Roma, viale Parioli, n. 55 (*fax*: 06233222961; PEC: giorgiocarta@pec.it) nel giudizio da quest'ultimo proposto e pendente dinanzi al TAR Lazio, Roma, Sez. I *bis*, R.G. n. 11317/2017,

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato, per la carica, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12

e nei confronti

del signor Dario ANATRELLA,

**in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 2654/2018 emessa il 7
marzo 2018 dalla Sezione I *bis* del TAR Lazio, sede di Roma,
provvedono all'integrazione del contraddittorio per pubblici
proclami fornendo le seguenti informazioni**

A) autorità giudiziaria adita

TAR Lazio, sede di Roma, sezione I *bis*;

B) numero di RG

11317/2017;

C) estremi dei provvedimenti impugnati

decreto n. 123 di protocollo del 9 agosto 2017 con il quale il Direttore centrale per gli affari generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha escluso il ricorrente dalla selezione per l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in considerazione del seguente giudizio di "non idoneità": «*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 06/10 – OS 06/10) D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1, c.1, lett. f), punto 1*»;

- del verbale di visita medica n. 11 emesso il 26 luglio 2017, con il quale la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha espresso nei confronti del signor LOI il riportato giudizio di inidoneità;

- per quanto possa occorrere, dell'avviso pubblicato sull'area personale del concorrente del sito *www.concorsi.vigilfuoco.it*, mediante il quale il signor LOI è stato reso edotto della "non idoneità" conseguita in seguito alle visite mediche sostenute in ambito concorsuale;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti

D) sintesi dei motivi di ricorso

Con decreto n. 5140 del 6 novembre 2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 814 unità di personale nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (GURI, 4^a s.s., n. 90 del 18 novembre 2008).

Il signor LOI ha partecipato al concorso, collocandosi tra gli “idonei non vincitori”, alla posizione n. 2719 della graduatoria finale di merito (allegato B4) approvata con decreto n. 88 di protocollo del 14 luglio 2010 e successive modificazioni emesso dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (pubblicata con il Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno – suppl. straord. n. 1/25 del 16 luglio 2010 e s.m.i.).

Successivamente, con la nota n. 20623 di protocollo del 6 aprile 2017, la Direzione centrale per le Risorse umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha richiesto di avviare una procedura per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per 301 unità da assumere nell’anno 2017 nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A tale scopo, sono stati selezionati i concorrenti (come il signor LOI) già risultati idonei non vincitori nel concorso dapprima menzionato.

Il ricorrente, pertanto, con la nota n. 3844/90162 di protocollo del 26 giugno 2017 è stato convocato dall’Amministrazione, il 25 luglio 2017, per la prescritta verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici propedeutica all’assunzione nei ruoli dei Vigili del Fuoco [All. 2].

La commissione medica concorsuale, però, in esito agli accertamenti esperiti, ha giudicato il candidato affetto da «*deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 06/10 – OS 06/10)*» dichiarandolo, perciò, «*non idoneo*», ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), punto n. 1, del D.M. n. 78 dell’11 marzo 2008 (“*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*”) [All. 3].

Il signor LOI ha impugnato i conseguenti provvedimenti di esclusione innanzi al TAR Lazio, sezione I *bis* (r.g. n. 11317/2017), deducendone l'illegittimità per eccesso di potere, travisamento di fatto ed illogicità nell'esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa.

Egli, in particolare, ha sollevato dubbi sulla correttezza degli accertamenti clinici condotti dall'Amministrazione, producendo certificazione medica atta a comprovare l'assenza della rilevata causa di inidoneità all'impiego nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sulle base dei suesposti motivi, il ricorrente, ha chiesto anche all'adito Giudice di disporre una verifica tecnica d'ufficio atta ad accertare la insussistenza della patologia che ha cagionato l'esclusione concorsuale oggetto delle doglianze attoree.

Il ricorrente, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
l'ill.mo TAR del Lazio voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, previa sospensione dell'efficacia dei medesimi, eventualmente prima nominando, qualora lo ritenga necessario ai fini del decidere, un organismo di verifica che possa accertare la reale condizione di salute del signor LOI.

L'adito TAR ha concesso la richiesta verifica, nominando per l'espletamento dell'incombente istruttorio il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che ha sottoposto a visita il ricorrente il 16 gennaio 2018.

La verifica ha fornito esito favorevole e l'adito TAR, pertanto, ritenuto necessario integrare il contraddittorio, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del presente avviso, anche mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima *bis* del TAR Lazio, Roma, del 7 marzo 2018, n. 2654/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Considerato che la Sezione I *bis* del TAR del Lazio, con l'allegata ordinanza ha disposto anche che *«parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato ... nel termine perentorio di giorni 10 dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 3»*, si insta affinché l'Amministrazione intimata provveda alla pubblicazione del presente avviso entro i termini anzidetti, fornendo alla parte ricorrente la prova dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

Con osservanza.

Roma, 13 marzo 2018

Avv. Giorgio Carta

Avv. Roberto Patrizi